

Martedì 9 febbraio 2021

P9_TA(2021)0034

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021**Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 gennaio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021 (C(2021)00188 — 2021/2517(DEA))**

(2021/C 465/21)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato (C(2021)00188) della Commissione,
 - vista la lettera in data 22 gennaio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera in data 2 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7, e l'articolo 83, paragrafo 5,
 - visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,
- A. considerando che il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ (il «regolamento transitorio»), che ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 includendo dotazioni nazionali negli anni 2021 e 2022, è entrato in vigore soltanto il 29 dicembre 2020;
- B. considerando che le dotazioni stabilite devono essere adeguate una volta che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione gli importi della riduzione dei pagamenti superiori a 150 000 EUR, nonché le loro modalità di attuazione della flessibilità tra i pilastri;
- C. considerando che negli anni precedenti tale comunicazione ha avuto luogo nel mese di agosto e che la Commissione ha adottato l'atto delegato che modifica le dotazioni in autunno, ma che, a causa dell'adozione tardiva del regolamento transitorio, ciò non è stato possibile nel 2020;
- D. considerando che, affinché gli Stati membri e la Commissione possano avviare l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il 2021, è della massima importanza che il regolamento delegato entri in vigore quanto prima;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).